

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

### Assessorato dell'Economia

Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza  
per l'Acquisizione di Beni e Servizi"

.....  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

**VISTA** la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;

**VISTA** la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.n.190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la l.r. n.7 del 21 maggio 2019;

**VISTA** la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche', lo schema di Linee guida Anac recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.97 / 2016 ed in particolare l'art. 17;

**VISTA** la l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi", C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**VISTA** la l.r. n.3 del 17.3.2016, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di Stabilità regionale' ed in particolare l'art. 59, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, 'si fa fronte a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro', iscrivendo tale spesa in apposito capitolo dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 - Programma 3';

**PRESO ATTO** che la Regione Siciliana nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "Nuovo Codice Appalti", in attuazione delle direttive 2014 / 23 / UE, 2014 / 24 / UE, 2014 / 25 / UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- VISTA** la Circolare n.86313 del 4.5.2016 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, avente ad oggetto “Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ‘attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’. - Circolare recante disposizioni applicative”;
- VISTO** l’art.24 della L.r. del 17 maggio 2016 n. 8, recante ‘modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, a norma del quale “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”;
- VISTE** le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.50/2016”, dal D.L. n.32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca cantieri”) e dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), convertito con Legge n. 157/2019;
- VISTA** la circolare prot.n.113312 del 26.5.2017 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 secondo quanto disposto con il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168, con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato regionale dell’Economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);
- VISTA** la nota prot. n. 5369 del 1.09.2020, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia, con la quale l’Avv. Antonio Lo Presti è stato designato Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi;
- VISTO** il D.A.S. n.2117 del 30.10.2017, con il quale è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 24.12.2015, per un importo complessivo di euro 227.686.423, 23 di cui euro 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in dieci (10) lotti territoriali come segue:
- LOTTO 1** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO UNO (comprendente l’A.S.P. di Palermo);
- LOTTO 2** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CALTANISSETTA (comprendente l’A.S.P. di Caltanissetta);
- LOTTO 3** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA UNO (comprendente l’A.S.P. di Catania);
- LOTTO 4** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. MESSINA (comprendente la A.O. Papardo);
- LOTTO 5** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. SIRACUSA (comprendente l’A.S.P. di Siracusa);
- LOTTO 6** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. TRAPANI (comprendente l’A.S.P. di Trapani);
- LOTTO 7** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO DUE (comprendente la A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello);
- LOTTO 8** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA DUE (comprendente la A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele");
- LOTTO 9** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO TRE (comprendente l’A.R.N.A.S. - Civico Di Cristina Benfratelli);
- LOTTO 10** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA TRE (comprendente l’A.R.N.A.S. Garibaldi);

**RILEVATO** che:

- la stessa procedura è stata, poi, aggiudicata con D.A.S. n.2393 del 9.10.2019 e con D.A.S.

n.2408 dell'11.10.2019 dalla Centrale Unica di Committenza per un importo complessivo pari ad Euro **€ 205.021.281,21**, di cui € 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA., prendendo atto delle risultanze dei verbali di gara (Verbali n.1 del 24.1.2018, n.2 del 29.1.2018, n.3 del 5.2.2018, n.4 del 14.2.2018, n.5 del 19.2.2018, n.6 del 28.2.2018, n.7 del 28.05.2018, n.8 dell'8.6.2018, n.9 del 22.6.2018, n.10 del 27.6.2018, n.11 del 20.7.2018, n.12 del 21.9.2018, n.13 del 3.10.2018, n.14 del 30.7.2019, n.15 del 7.8.2019 in seduta pubblica, 3.10.2018, 10.10.2018, 30.10.2018, 23.11.2018, 3.12.2018, 14.12.2018, 21.12.2018, 11.1.2019, 5.2.2019, 22.2.2019, 15.3.2019, 22.3.2019, 3.4.2019, 18.4.2019, 9.5.2019, 12.6.2019, 12.7.2019 in seduta riservata per la disamina della documentazione tecnica, del 8.10.2019 in seduta riservata per la disamina dei giustificativi delle offerte anomale su richiesta del r.u.p. con nota prot.n.47141 del 11.9.2019) in favore di più operatori economici;

- nei verbali di gara n. 14 del 30 luglio 2019 e n. 15 del 7 agosto del 2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto per ogni lotto alla formulazione delle graduatorie come di seguito riportate:

**LOTTO 1 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO UNO (comprendente l'A.S.P. di Palermo) – CIG: 72555827AC**

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,750	SI	8.675.365,50 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,318	SI	8.676.740,60 €
3	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,617	NO	7.700.109,15 €
4	DUSSMANN SERVICE SRL	85,563	NO	8.013.628,28 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,318	NO	8.113.013,79 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,569	NO	8.620.908,10 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	78,199	NO	8.466.797,23 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,549	NO	8.882.457,44 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,207	NO	8.205.490,03 €
10	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,511	NO	8.726.367,83 €
11	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	74,283	NO	8.076.130,86 €
12	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,618	NO	8.665.867,39 €
13	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	67,834	NO	8.668.846,48 €
14	C.M. Service S.r.l.	67,477	NO	8.956.563,89 €

**LOTTO 2 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CALTANISSETTA (comprendente l'A.S.P. di Caltanissetta) – CIG: 7255609DF2**

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,76	SI	4.251.775,02 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,16	SI	4.271.213,48 €
3	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,496	NO	3.773.922,52 €
4	DUSSMANN SERVICE SRL	85,469	NO	3.896.780,13 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,090	NO	3.995.464,90 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,346	NO	4.244.146,11 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	77,997	NO	4.176.369,02 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,775	NO	4.343.406,70 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,095	NO	4.022.180,32 €
10	costituendo RTI intesa società consortile arl - soc. coop. t	76,307	NO	4.465.519,59 €
11	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,419	NO	3.962.832,42 €
12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,211	NO	4.298.260,42 €
13	MANITAL S.C.p.A. - consorzio stabile	72,319	NO	4.269.851,12 €
14	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,670	NO	4.244.682,85 €
15	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	67,516	NO	4.274.123,52 €
16	C.M. Service S.r.l.	64,689	NO	4.565.972,21 €

**LOTTO 3 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA UNO (comprendente l'A.S.P. di Catania) - CIG: 72556564BE**

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,294	SI	8.509.821,64 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	89,944	SI	8.384.808,12 €
3	DUSSMANN SERVICE SRL	85,333	NO	7.833.805,68 €
4	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,289	NO	7.452.948,44 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	81,898	NO	7.881.262,85 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,046	NO	8.402.114,52 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	77,661	NO	8.209.273,76 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,062	NO	8.614.141,57 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	76,676	NO	7.991.257,44 €
10	costituendo RTI intesa società consortile arl - soc. coop. t	76,110	NO	8.807.202,67 €
11	MA.CA. srl	76,032	NO	8.123.713,96 €
12	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,011	NO	7.941.090,33 €
13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,051	NO	8.487.121,61 €
14	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,090	NO	8.408.581,64 €
15	C.M. Service S.r.l.	67,010	NO	8.680.812,99 €

**LOTTO 4** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. MESSINA (comprendente la A.O. Papardo) - CIG: 72556721F3

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	97,160	SI	2.044.058,00 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,085	SI	2.128.412,64 €
3	DUSSMANN SERVICE SRL	86,016	NO	1.856.200,56 €
4	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,446	NO	1.848.882,76 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,034	NO	1.980.078,96 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,629	NO	2.093.058,96 €
7	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	78,846	NO	2.117.519,74 €
8	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	78,071	NO	2.079.046,36 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,642	NO	1.939.545,58 €
10	ZENITH SERVICES GROUP SRL - SKILL SOC. CONS. A R.L.	76,682	NO	1.975.427,23 €
11	GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.	75,903	NO	1.856.629,96 €
12	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,712	NO	1.921.608,40 €
13	MA.CA. srl	75,281	NO	1.877.544,84 €
14	Team Service Società Consortile a r.l. (Impresa Mandataria)	74,798	NO	2.054.935,15 €
15	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,773	NO	2.113.740,48 €
16	MANITAL S.C.p.A. - consorzio stabile	72,937	NO	2.111.758,33 €
17	Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Servizi Int	71,901	NO	2.057.185,57 €
18	Consorzio Stabile Europeo Multiservice CEM	71,480	NO	2.136.334,99 €
19	EVOLVE CONSORZIO STABILE	71,235	NO	2.080.171,56 €
20	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	67,570	NO	2.126.768,96 €
21	C.M. Service S.r.l.	67,343	NO	2.210.119,44 €

**LOTTO 5** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. SIRACUSA (comprendente l'A.S.P. di Siracusa) – CIG: 7255772478

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,766	SI	6.299.924,02 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	89,954	SI	6.304.199,98 €
3	DUSSMANN SERVICE SRL	85,518	NO	5.753.602,12 €
4	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,316	NO	5.586.163,66 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	81,903	NO	5.907.171,73 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,150	NO	6.281.669,77 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	77,672	NO	6.163.751,20 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,277	NO	6.450.391,18 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	76,786	NO	5.960.517,71 €
10	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,097	NO	5.890.066,09 €
11	MA.CA. srl	74,642	NO	6.054.639,14 €
12	Team Service Società Consortile a r.l. (Impresa Mandataria)	74,349	NO	6.175.960,95 €
13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	73,854	NO	6.368.919,21 €
14	MANITAL S.C.p.A. - consorzio stabile	71,810	NO	6.331.112,63 €
15	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,075	NO	6.310.936,30 €
16	C.M. Service S.r.l.	64,680	NO	6.713.510,19 €

**LOTTO 6** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. TRAPANI (comprendente l'A.S.P. di Trapani) – CIG: 7255801C64

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	97,025	SI	3.653.677,32 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,346	SI	3.762.065,65 €
3	DUSSMANN SERVICE SRL	85,996	NO	3.306.610,95 €
4	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,399	NO	3.298.574,02 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,074	NO	3.512.154,64 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,724	NO	3.716.707,84 €
7	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	78,621	NO	3.780.731,17 €
8	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	78,152	NO	3.679.404,40 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,475	NO	3.470.835,17 €
10	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,754	NO	3.405.372,74 €
11	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,848	NO	3.742.835,32 €
12	Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Servizi Int	72,678	NO	3.544.797,01 €
13	Consorzio Stabile Europeo Multiservice CEM	72,047	NO	3.705.452,18 €
14	Consorzio Leonardo Servizi ?Consorzio Stabile?	71,104	NO	3.744.165,12 €
15	EVOLVE CONSORZIO STABILE	71,071	NO	3.709.396,56 €
16	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	67,803	NO	3.758.953,10 €
17	C.M. Service S.r.l.	66,525	NO	3.976.876,52 €

**LOTTO 7** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO DUE (comprendente la A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello) – CIG: 7255809301

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,890	SI	4.505.258,92 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,135	SI	4.548.775,06 €
3	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,605	NO	4.026.404,00 €
4	DUSSMANN SERVICE SRL	84,590	NO	4.288.866,14 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,221	NO	4.254.304,87 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,443	NO	4.511.675,32 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	78,151	NO	4.450.414,95 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	78,048	NO	4.613.680,34 €
9	ZENITH SERVICES GROUP SRL - SKILL SOC. CONS. A R.L.	77,264	NO	4.232.808,32 €
10	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,256	NO	4.268.708,20 €
11	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,180	NO	4.253.114,95 €
12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,470	NO	4.556.196,49 €
13	Team Service Società Consortile a r.l. (Impresa Mandataria)	74,327	NO	4.483.547,57 €
14	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,712	NO	4.526.491,60 €
15	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	68,027	NO	4.574.837,66 €
16	C.M. Service S.r.l.	67,768	NO	4.660.888,24 €

**LOTTO 8** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA DUE (comprendente la A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele") – CIG: 7255820C12

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	94,248	SI	5.430.440,78 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	89,656	SI	5.336.124,38 €
3	DUSSMANN SERVICE SRL	85,128	NO	4.777.490,76 €
4	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	84,925	NO	4.729.269,25 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	81,611	NO	4.981.968,70 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	78,902	NO	5.279.814,89 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	77,483	NO	5.212.272,16 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,338	NO	5.419.304,18 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	76,596	NO	4.998.004,43 €
10	MA.CA. srl	75,988	NO	5.137.292,76 €
11	costituendo RTI intesa società consortile arl - soc. coop. t	75,936	NO	5.568.082,67 €
12	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	74,773	NO	4.923.561,74 €
13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	73,857	NO	5.329.413,52 €
14	Team Service Società Consortile a r.l. (Impresa Mandataria)	73,733	NO	5.249.066,98 €
15	MANITAL S.C.p.A. - consorzio stabile	72,774	NO	5.346.773,41 €
16	Consorzio Stabile Europeo Multiservice CEM	71,417	NO	5.242.522,26 €
17	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,015	NO	5.308.050,28 €
18	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	67,127	NO	5.330.922,47 €
19	C.M. Service S.r.l.	66,950	NO	5.478.445,76 €

**LOTTO 9** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO TRE (comprendente l'A.R.N.A.S. - Civico Di Cristina Benfratelli) – CIG: 72558282AF

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,171	SI	4.331.050,48 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,072	SI	4.298.284,76 €
3	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,608	NO	3.803.526,84 €
4	DUSSMANN SERVICE SRL	85,467	NO	3.912.493,33 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,236	NO	4.015.921,34 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,362	NO	4.258.616,64 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	78,150	NO	4.200.754,68 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,831	NO	4.376.254,46 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,217	NO	4.038.927,38 €
10	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,333	NO	3.995.886,73 €
11	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,471	NO	4.300.817,07 €
12	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,625	NO	4.285.555,81 €
13	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	67,649	NO	4.337.322,40 €
14	C.M. Service S.r.l.	66,256	NO	4.524.407,25 €

**LOTTO 10** - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA TRE (comprendente l'A.R.N.A.S. Garibaldi) – CIG: 7255839BC0

N.	CONCORRENTE	PUNTEGGIO	ANOMALIA	IMPORTO OFFERTO
1	PFE S.p.A.	95,948	SI	3.742.994,50 €
2	COSTITUENDA ATI: FERCO SRL MANDATARIA; LANCAR SRL MANDANTE;	90,172	SI	3.765.348,15 €
3	Euro&Promos FM Soc. Coop. p.a.	85,454	NO	3.348.978,85 €
4	DUSSMANN SERVICE SRL	85,407	NO	3.432.144,19 €
5	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	82,131	NO	3.527.793,19 €
6	RTI costituendo Markas Srl_Pulitori ed Affini SpA	79,388	NO	3.740.104,84 €
7	C.I.C.L.A.T. Società Cooperativa	77,992	NO	3.690.297,53 €
8	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - DIEMME SCARL - GESTIONE	77,708	NO	3.843.412,82 €
9	COOPSERVICE S. Coop. p. A. - COPMA Soc. Coop. a r. l.	77,052	NO	3.553.812,02 €
10	costituendo RTI intesa società consortile arl - soc. coop. t	76,369	NO	3.942.000,74 €
11	ZENITH SERVICES GROUP SRL - SKILL SOC. CONS. A R.L.	76,130	NO	3.588.483,25 €
12	MA.CA. srl	75,365	NO	3.497.944,00 €
13	RTI COSTITUENDO L'OPEROSA - PAPALINI	75,177	NO	3.515.845,87 €
14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	74,350	NO	3.775.516,35 €
15	EVOLVE CONSORZIO STABILE	70,411	NO	3.771.998,32 €
16	RTI Icarus Servizi Srl - Helios Soc. Coop.	68,025	NO	3.803.809,59 €
17	C.M. Service S.r.l.	67,366	NO	3.884.705,54 €

- ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara, ciascun operatore economico può risultare aggiudicatario definitivo al massimo di quattro Lotti di maggior valore (per valore si intende la base d'asta complessiva) tra quelli per i quali il concorrente è risultato primo in graduatoria, secondo l'ordine tassativo qui di seguito riportato:
  - 1° posto - Lotto 1 Palermo uno
  - 2° posto - Lotto 3 Catania uno
  - 3° posto - Lotto 5 Siracusa
  - 4° posto - Lotto 8 Catania due
  - 5° posto - Lotto 7 Palermo due
  - 6° posto - Lotto 9 Palermo tre
  - 7° posto - Lotto 2 Caltanissetta
  - 8° posto - Lotto 6 Trapani
  - 9° posto - Lotto 10 Catania tre
  - 10° posto - Lotto 4 Messina
- le proposte di aggiudicazione, come da verbali di gara n. 14 del 30 luglio 2019 e n. 15 del 7 agosto del 2019, formulate dalla Commissione giudicatrice, relative ai dieci lotti della gara per l'affidamento “*dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario*” venivano approvate come segue:
  - lotto n.1:** 1° classificato e aggiudicatario PFE S.p.A - 2° classificato Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Euro&Promos – 4° classificato Dussmann Service;
  - lotto n. 2:** 1° classificato PFE S.p.A - 2° classificato e aggiudicatario Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Euro&Promos – 4° classificato Dussmann Service;
  - lotto n. 3:** 1° classificato e aggiudicatario PFE S.p.A - 2° classificato Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Dussmann Service – 4° classificato Euro&Promos;
  - lotto n. 4:** 1° classificato PFE S.p.A - 2° classificato Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato e aggiudicatario Dussmann Service – 4° classificato Euro&Promos;
  - lotto n. 5:** 1° classificato e aggiudicatario PFE S.p.A - 2° classificato Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Dussmann Service – 4° classificato Euro&Promos;
  - lotto n. 6:** 1° classificato PFE S.p.A - 2° classificato e aggiudicatario Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Dussmann Service – 4° classificato Euro&Promos
  - lotto n. 7:** 1° classificato PFE S.p.A - 2° classificato e aggiudicatario Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Euro&Promos – 4° classificato Dussmann Service
  - lotto n. 8:** 1° classificato e aggiudicatario PFE S.p.A - 2° classificato Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Dussmann Service – 4° classificato Euro&Promos;
  - lotto n. 9:** 1° classificato PFE S.p.A - 2° classificato e aggiudicatario Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato Euro&Promos – 4° classificato Dussmann Service;

**lotto n. 10:** 1° classificato PFE S.p.A - 2° classificato Costituenda ATI FERCO/LANCAR/GEDIS – 3° classificato e aggiudicatario Euro&Promos – 4° classificato Dussmann Service.

**CONSIDERATO** che:

- avverso le risultanze della gara in oggetto sono stati proposti i ricorsi al T.A.R. Palermo dalle ditte Dussmann (n.r. 2476/2019, n.2477/2019, 2478/2019, 2480/2019, 2481/2019, 2482/2019) e dalla ditta Rekeep, prima Manutencoop Facility Management (n.r. 2709/2019, 2710/2019, 2711/2019, 2712/2019, 2715/2019, 2732/2019), cui sono seguiti i ricorsi incidentali delle ditte Euro & Promos ed ATI Ferco/Lancar/Gedis;
- nel verbale della camera di consiglio del 10.12.2019 la ricorrente Dussman ha rinunciato all'istanza di sospensione cautelare;
- anche la ricorrente Rekeep ha rinunciato all'istanza di sospensione cautelare;

**RILEVATO** che:

- a seguito della diffusione, a mezzo stampa, dei fatti per i quali è stato avviato il procedimento n. R.G. 16541/2017, R.G.G.I.P. n.11630/2017, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di più soggetti, tra i quali il dirigente responsabile *pro tempore* della Centrale Unica di Committenza ed altri soggetti operanti per conto di alcune ditte partecipanti a due procedure centralizzate, con nota prot. n.31641 del 12.6.2020 questo Ufficio ha inoltrato apposito quesito all'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine all'opportunità di adottare, ai sensi della L. n.241/90 e ss.mm.ii., provvedimenti in autotutela con riferimento anche alla procedura di gara *de qua*;
- l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha riscontrato la predetta, con nota prot.n.57433 del 21.7.2020, evidenziando che *“sulla base degli atti trasmessi, nell'attuale fase embrionale del procedimento penale in oggetto non emergono elementi (e tanto meno responsabilità penali delineate), che possano giustificare, allo stato, l'adozione di provvedimenti in autotutela...”*;
- con successiva nota (prot.n.1192 dell'11.11.2020), stante la sopravvenienza del decreto di rinvio a giudizio dei soggetti sopramenzionati, è stata nuovamente rappresentata all'Avvocatura distrettuale dello Stato la necessità di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti in autotutela ai sensi della L.n.241/90 e ss.mm.ii. relativamente alla *procedura de qua*;
- con nota prot.n.91273-23/11/2020 l'Avvocatura adita ha richiesto *‘puntuali indicazioni circa il puntuale e concreto interesse pubblico (non consistente nel mero ripristino della legalità) all'esercizio del potere di autotutela (anche in considerazione dei contrapposti interessi in atto in lite) e la sussistenza di gravi vizi che abbiano debitamente influenzato’* la procedura di gara;
- l'Ufficio Speciale, a conforto dell'esistenza di un 'puntuale e concreto interesse pubblico', ha rappresentato i fatti nelle note indirizzate alla stessa Avvocatura ai fini della costituzione di parte civile (v. note prot.n.1269 del 17.11.2020, n.1724 del 17.12.2020), poi autorizzata con delibere della Giunta regionale (Deliberazione n. 615 del 29 dicembre 2020, Deliberazione n. 18 del 14 gennaio 2021);

**ATTESO**, con riferimento alle iniziative assunte dall'Ufficio Speciale – C.U.C., che:

- con due note indirizzate alla Procura della Repubblica (prot.n.25501 del 22.5.2020 e prot.n.25820 del 25.5.2020), sono state chieste informazioni in ordine ai provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti riferibili alle ditte partecipanti alle due procedure di gara centralizzate interessate dalle fattispecie criminose (servizio di pulizie e servizi accessori/servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali); in riscontro alle stesse la Procura, con nota del 28.5.2020, ha precisato che *‘la comunicazione di informazioni richiesta non è prevista nella presente fase processuale’*;
- quest'Ufficio Speciale, con nota prot.n.26 del 14.6.2020, ha inoltrato all'ANAC apposita comunicazione, ai sensi degli artt.80 e 213 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., segnalando l'operato, emerso dalle notizie di stampa e, poi, dal decreto che dispone il rinvio a giudizio, ancora oggetto di accertamento, dei legali rappresentanti di alcune delle ditte risultate aggiudicatarie della gara in oggetto;
- l'ANAC, con nota del 30.7.2020, ha richiesto ulteriori informazioni ai fini della valutazione circa l'applicabilità delle misure di cui all'art.32 del d.l. n.90/2014, conv. in L.n.114/2014, cui si è dato riscontro;

- con altra nota (prot.n.44 del 25.6.2020), questo Ufficio ha chiesto a taluni Enti del SSR, che risultavano aver stipulato contratti attuativi con gli operatori economici attenzionati -come risultanti dal decreto di rinvio a giudizio- dalla Procura della Repubblica, di notificare in ordine alle iniziative assunte (risoluzione del contratto, escussione cauzione definitiva, etc.), atteso che risultava violato l'art.1, co.17, della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.;
- con nota (prot.n. 478 del 4.2.2021), questo Ufficio ha chiesto ad ANAC aggiornamenti circa l'avvenuta adozione di provvedimenti a seguito delle sopra evidenziate segnalazioni;
- l'ANAC, con nota del 20.4.2021, ha messo a conoscenza questo Ufficio circa l'avvio del procedimento di adozione delle misure di cui all'art.32 del d.l. n.90/2014, conv. in L.n.114/2014, anche nei confronti di una delle ditte che risulta prima in graduatoria della presente procedura;

**RILEVATO**, con riferimento ai contenziosi promossi dalle due mentovate società, che:

- la ricorrente Dussmann ha rinunciato ai motivi del ricorso introduttivo, atti all'annullamento delle risultanze della procedura complessivamente esitate (nello specifico ha rinunciato ai *'motivi 3.I e 3.II del ricorso principale introduttivo volti essenzialmente alla rinnovazione della gara in ragione dell'illegittima composizione della Commissione di gara e dell'illegittimità del procedimento di anomalia delle offerte per incompetenza della stessa commissione di gara, insistendo invece per l'accoglimento degli altri motivi e domande già proposti con il ricorso introduttivo'*);
- è stata disposta la riunione dei sei ricorsi proposti dalla ditta Dussmann, stante l'evidente connessione sia soggettiva che oggettiva tra gli stessi;
- è stata disposta la riunione dei sei ricorsi proposti dalla ditta Rekeep, stante l'evidente connessione sia soggettiva che oggettiva tra gli stessi;
- i predetti contenziosi sono stati definiti con le sentenze della sezione I, T.A.R. Palermo, n.1296 (quelli introdotti dalla Dussmann) e n.1297 del 20.4.2021 (quelli introdotti dalla Rekeep);

**CONSIDERATO** che:

- la CUC -come si è detto sopra- ha inviato le segnalazioni all'ANAC ai sensi dell'art.213 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., senza recesso alcuno rispetto alla volontà di escludere le società coinvolte nelle fattispecie criminose per violazione del Patto di Integrità, atteso che è seguita ammissione circa gli illeciti commessi da parte dei soggetti coinvolti ed oggi oggetto di indagine da parte del giudice penale;
- la C.U.C. si è rimessa alle indicazioni pervenute a firma dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, confidando in un effetto demolitorio di tutte le risultanze della procedura centralizzata;
- le ditte risultate aggiudicatrici di alcuni lotti di gara risultano avere violato il predetto Patto di Integrità;

**RILEVATO** che:

- nella sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n.1296 del 20.4.2021 viene richiamata autorevole giurisprudenza in ordine agli effetti discendenti dalla violazione del Patto di Integrità:
- in particolare appare utile richiamare la parte della predetta pronuncia, in cui viene specificato che *'in ordine alla natura e agli effetti del patto d'integrità giova richiamare la condivisa sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 722 del 5 febbraio 2018, nella quale si è affermato che essi costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante e accettate dall'impresa concorrente finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente da un duplice punto di vista: - temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; - contenutistici: si richiede all'impresa di impegnarsi, non alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto. In tale sentenza si è, altresì, precisato che il "Patto di integrità" fa sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto, e non si riferisce, pertanto, a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti. Fatta tale precisazione si è chiarito che ove fosse imposto con il "Patto di integrità" un impegno di correttezza riferito anche ad appalti precedentemente eseguiti, si verificherebbe un'indebita sovrapposizione con le cause di esclusione relative alla pregressa condotta dell'impresa tassativamente indicate nel (previgente) art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. L'affermazione di cui alla succitata sentenza secondo cui le condotte tenute in occasione di precedenti appalti non rilevano ai fini dell'applicazione del succitato art. 1, comma 17, della l. n. 190 del 2011 consente al collegio di affermare che quelle riferite alla gara per la quale il patto è stato stipulato hanno, al contrario, quale effetto diretto l'esclusione dalla gara. Si ha, infatti, in tali casi, l'introduzione pattizia di un auto-vincolo nel senso che le imprese partecipanti assumono*

*un impegno rafforzato di correttezza la cui violazione comporta l'esclusione. Ne deriva che la stazione appaltante ha margini di discrezionalità nella valutazione delle condotte, ma non anche nell'adozione dei conseguenti provvedimenti espulsivi, in quanto a fronte dell'accertata violazione l'esclusione deve, comunque, essere disposta. Nello stesso senso del Consiglio di Stato si è, peraltro, pronunciato questo TAR affermando che i protocolli di legalità sono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche. Hanno natura di impegni assunti volontariamente tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica tramite i quali sono rafforzati i vincoli previsti dalle norme della legislazione antimafia. In conclusione, mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazioni di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (TAR Palermo, sez. II, 25/02/2014, n.568) . Si è pronunciato di recente in maniera non difforme anche il TAR Toscana che, nella sentenza n. 180 del 2020, ha affermato che la sottoscrizione dei patti di integrità amplia gli impegni gravanti sui concorrenti che, per l'effetto, sono obbligati a tenere comportamenti leali, corretti e trasparenti la cui omissione costituisce motivo di inaffidabilità rilevante anche nella fase pubblicistica che precede la stipula del contratto e può determinare l'estromissione dalla gara come espressamente sancito dall'art 1, comma 17, l. 6 novembre 2011 n. 190. Concludendo sul punto, nel richiamare le decisioni del TAR Lombardia n. 1802/14 e n. 974/15 citate anche dalla ricorrente vertenti su questioni similari a quella odierna, a confutazione di quanto asserito dalle controinteressate, questo Tribunale ritiene che nella specie non si ponga una questione di sostituzione del giudice amministrativo alla P.A. nella valutazione delle condotte a valenza espulsiva, ma di accertamento della ricorrenza di condotte in contrasto con il patto d'integrità a cui consegue, senza ulteriori margini di apprezzamento, l'esclusione dalla gara. Nella specie, dalla lettura delle parti surriportate degli atti depositati in giudizio relativi all'indagine penale emerge un'evidente e innegabile violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto d'integrità a cui consegue l'esclusione senza che possa riconoscersi alcun margine di discrezionalità in capo alla Stazione appaltante"....omissis... "Concludendo sul punto, il valore probante ed il tenore delle confessioni e delle richieste di patteggiamento presenti nel giudizio penale rendono con chiarezza la gravità delle violazioni commesse "da ed in favore" delle odierne controinteressate, senza alcun margine di opinabilità, quantomeno circa l'avvenuta turbativa della gara di cui oggi si decidono gli esiti amministrativi"....omissis... "....essendo provata la corruzione o comunque la collusione rispetto alle offerte delle odierne controinteressate le quali direttamente, o anche solo indirettamente, per quanto emerge dalle risultanze penali, hanno partecipato alla turbativa della gara. Anche questa causa di esclusione è di applicazione automatica non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale in capo alla S.A., con la conseguenza che, in caso di rilevata situazione di corruzione e collusione, il Giudice Amministrativo ha l'onere di accertare direttamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione";*

- nella citata pronuncia viene, inoltre, specificato che:

- .... *"si rimanda a quanto già stabilito da questo Collegio nei propri precedenti, sentenze nn. 391/21 e 2112/2020, nei quali vengono valorizzati anche i soli atti d'indagine ai fini di confermare l'estromissione dalla gara dei concorrenti coinvolti in vicende di corruttela. Concludendo sul punto, il valore probante ed il tenore delle confessioni e delle richieste di patteggiamento presenti nel giudizio penale rendono con chiarezza la gravità delle violazioni commesse "da ed in favore" delle odierne controinteressate, senza alcun margine di opinabilità, quantomeno circa l'avvenuta turbativa della gara di cui oggi si decidono gli esiti amministrativi";*

- *"la società – Omissis- risulta indagata per gli illeciti amministrativi ex D.lGs.n.231/2001 per i fatti di reato in questione ... Pertanto, anche in capo alla Omissis' sono ascrivibili gravi illeciti professionali, su cui incombeva il relativo obbligo dichiarativo";*

- nella citata pronuncia, considerata la rinuncia ad alcuni motivi di ricorso, viene disposto l'*"annullamento degli atti gravati, ed in particolar modo delle aggiudicazioni disposte in favore delle tre controinteressate -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-~~-~~OMISSIS-, con il Decreto D.A.S. n. 2393 del 09/10/2019, con cui la C.U.C. Regione Siciliana ha aggiudicato i lotti 3, 5, 6, 7, 8 e 10 della procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario";*

#### **RILEVATO che:**

- quanto ai ricorsi proposti dall'altra ricorrente, si legge, nella sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n.1297 del 20.4.2021, che gli stessi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, stante che *"l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non arrecherebbe alcuna utilità alla società ricorrente, che non sarebbe ammessa alla stipulazione del contratto o alla eventuale riedizione della gara, proprio in ragione degli effetti preventivi diretti dell'interdittiva ANAC. Appare utile evidenziare come analoghe decisioni siano state adottate*

anche da altri Tribunali amministrativi su contenziosi instaurati dalla stessa ricorrente e vertenti sempre su gare dalle quali è risultata poi la -OMISSIS- estromessa per le ragioni sopra indicate (si vedano, in particolare, le sentenze n. 218 del 24 febbraio 2021 del TAR Piemonte e n. 70 del 16 dicembre 2020 del TAR Liguria);

- in subordine non rileva che la decisione del Consiglio dell'A.N.A.C. n. 1106 del 25 ottobre 2017/interdittiva, la cui efficacia è stata sospesa il successivo 16 novembre 2017 e poi ripresa a far data dal 25 dicembre 2020 con effetti sino al 17 giugno 2021;

**ATTESO** che occorre, altresì, richiamare altra giurisprudenza a parer della quale:

- *“quanto ai fatti oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti "gravi illeciti professionali", a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale”* (ex plurimis T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 10/08/2020, n. 1538);

- *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 - che indicano i motivi di esclusione”* (cfr. di recente T.A.R. Lazio, sez. II, 30 aprile 2020, n. 4529);

- *“non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di esclusione da una pubblica gara, adottato in applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. c ed f bis, d.lg. n. 50/16”.. in quanto l'esclusione dalla gara non costituisce atto di autotutela, ma atto vincolato; ... “a sostegno di tale conclusione milita anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza”* (T.A.R. Campania sez. I - Napoli, 15/01/2019, n. 215);

**RILEVATO** che l'Ufficio Speciale – C.U.C. ha ritenuto opportuno:

- con nota prot. 1852 del 26.4.2021 comunicare, ai sensi dell'art.1456 c.c., di risolvere la convenzione sottoscritta con la ditta PFE, con conseguente effetto caducatorio per il contratto sottoscritto dall'A.S.P. di Palermo;
- con nota prot.n.1853 del 26.4.2021 comunicare, ai sensi degli artt.7 e ss. della L.n.241/90 e ss.mm.ii., alle ditte PFE, ATI Ferco/Lancar/Gedis ed Euro & Promos la relativa esclusione dalle graduatorie della procedura di che trattasi per tutti i lotti e nello specifico dai lotti n.1, 2, 4 e 9, assegnando il termine di dieci giorni per la formulazione di controdeduzioni, pur condividendo l'assunto secondo il quale – come affermato dal G.A.- *“questa causa di esclusione è di applicazione automatica non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale in capo alla S.A.”*;

**VISTE** le note di riscontro a firma della ditta Euro & Promos (del 7.5.2021) ed a firma della ditta PFE (del 6.5.2021);

**CONSIDERATO** che la ditta Ferco s.r.l. non ha riscontrato la sopracitata nota prot.n1853 del 26.4.2021;

**RILEVATO** che

- con nota, inviata a mezzo pec, del 27.4.2021, la società Rekeep (prima Manutencoop) ha comunicato che con ordinanza cautelare del C.d.S. n.2163 del 23.4.2021, nell'ambito del giudizio di appello n.R.3139/2021, è stata disposta la sospensione cautelare dell'interdittiva ANAC ed il rinvio all'udienza del 25.11.2021;

- con nota, inviata a mezzo pec, del 7.5.2021, ad integrazione della precedente, la predetta Rekeep ha descritto l'iter giudiziale afferente all'interdittiva ANAC;

**VISTA** la nota prot.n.1928 del 28.4.2021, con la quale l'Ufficio Speciale ha chiesto alla società Rekeep (prima Manutencoop) il rinnovo delle dichiarazioni ex art.80 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e di rilasciare ogni dichiarazione utile con riferimento al procedimento penale n.R.G. 16541/2017;

**VISTA** la nota, inviata a mezzo pec del 3.5.2021, di riscontro a firma della società Rekeep (prima Manutencoop);

**VISTA** la nota prot. n.1885 del 27.4.2021, con la quale l'Ufficio Speciale – C.U.C. ha chiesto alla Procura della Repubblica di Palermo informazioni circa i provvedimenti adottati relativamente alle società menzionate del decreto di rinvio a giudizio (proc.n.R.G.n.16541/2017) presenti in graduatoria e il relativo riscontro, fornito con la nota prot.n.4496 del 4.5.2021;

**CONSIDERATO** che occorre:

- prendere atto delle sentenze della sezione I, T.A.R. Palermo, n.1296 e 1297 del 20.4.2021;
- dare esecuzione alla sentenza n.1296 del 20.4.2021 T.A.R. Palermo, sezione I;
- prendere atto dell'annullamento delle aggiudicazioni dei lotti nn. 3, 5, 6, 7, 8 e 10 disposto nella sentenza n.1296/2021;
- dare atto che, con nota prot.n. 1853 del 26.4.2021, ai sensi degli artt.7 e ss. della L.n.241/90 e ss.mm.ii., alle ditte PFE, Ferco ed Euro & Promos è stato comunicato l'avvio del procedimento ai fini dell'esclusione della graduatoria di gara relativamente a tutti i lotti, con particolare riguardo a quelli non oggetto di gravame, assegnando il termine di 10 gg. per la formulazione di controdeduzioni;
- prendere atto che l'Amministrazione, raccolte, alla scadenza (il 7.5.2021), e valutate le controdeduzioni, si è determinata nell'esclusione dalla gara delle predette società;
- prendere atto della rilevanza della violazione del Patto di Integrità da parte delle ditte PFE, A.t.i. Ferco ed Euro & Promos ai fini dell'esclusione dalle graduatorie di gara per tutti i lotti di gara e nello specifico dei lotti oggetto di gravame, atteso che -come si legge nella anzidetta pronuncia- che questa causa di esclusione è di applicazione automatica non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale in capo alla S.A.,  
*con la conseguenza che, in caso di rilevata situazione di corruzione e collusione, il Giudice Amministrativo ha l'onere di accertare direttamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione.*”;
- dare atto che, stante i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, occorre revocare, ai sensi dell'art.21 *quinquies* della L.n.241/90 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione da tutti i lotti di gara, inclusi i lotti n.1, 2, 4 e 9 della procedura *de qua* nei confronti delle ditte PFE, Ferco ed Euro & Promos;
- disporre, per l'effetto ed ai sensi dell'art.3 della *lex specialis* di gara, l'aggiudicazione dei lotti nn.3, 5 e 8 in favore della ditta Dussmann;
- disporre, per l'effetto, l'aggiudicazione dei lotti n.7, 9, 2, 6, 10, in favore delle ditte che seguono in graduatoria;
- dare atto che con nota prot. 1852 del 26.4.2021 l'Ufficio Speciale – C.U.C. ha comunicato, ai sensi dell'art.1456 c.c., di risolvere la Convenzione sottoscritta con la PFE attesa la violazione del Patto di integrità;
- dare atto, pertanto, nel rispetto degli artt.1 e ss. del Patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, co.17, della L.n.190/2012 e ss.mm.ii., che la convenzione sottoscritta tra la C.U.C. e la ditta PFE relativamente al lotto n.1, non gravato da contenziosi, è risolta, con conseguente effetto caducatorio per il contratto attuativo eventualmente stipulato dall'ASP di Palermo;
- disporre, per l'effetto ed ai sensi dell'art.3 della *lex specialis* di gara, l'aggiudicazione del lotto n.1 in favore della ditta Dussmann;
- prendere atto delle determinazioni di cui all'ordinanza cautelare del C.d.S. n.2163 del 23.4.2021, con la quale viene sospesa l'efficacia dell'interdittiva ANAC della società Rekeep (prima Manutencoop), fermo restando che, ove intervenisse, la pronuncia del C.d.S. nell'ambito del procedimento n.R. 3139/2021, in riforma alla disposta sospensione dell'efficacia dell'interdittiva, si procederà, in autotutela, ai sensi della L.n.241/90 e ss.mm.ii. (l'udienza fissata al 25.11.2021);

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo;

## D E C R E T A

**Art.1) dare esecuzione** alla sentenza della sezione I, T.A.R. Palermo, n.1296 del 20.4.2021;

**Art.2) prendere atto** dell'annullamento delle aggiudicazioni dei lotti nn. 3, 5, 6, 7, 8 e 10 disposto nella sentenza n.1296/2021;

**Art.3) dare atto** che:

- con nota prot.n. 1853 del 26.4.2021, ai sensi degli artt.7 e ss. della L.n.241/90 e ss.mm.ii., alle ditte PFE, Ferco ed Euro & Promos è stato comunicato l'avvio del procedimento ai fini dell'esclusione della graduatoria di gara relativamente a tutti i lotti di gara, assegnando il termine di 10 gg. per la formulazione di controdeduzioni;
- l'Amministrazione, raccolte, alla scadenza (il 7.5.2021), e valutate le controdeduzioni, si è

determinata nell'esclusione dalla gara delle predette società;

- stante la rilevanza della violazione del Patto di Integrità da parte delle ditte PFE, Ati Ferco ed Euro & Promos ai fini dell'esclusione dalle graduatorie di gara per tutti i lotti di gara e nello specifico dei lotti oggetto di gravame, atteso che -come si legge nella anzidetta pronuncia- che questa causa di esclusione è di applicazione automatica non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale in capo alla S.A., con la conseguenza che, in caso di rilevata situazione di corruzione e collusione, il Giudice Amministrativo ha l'onere di accertare direttamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esclusione", quale sopravvenuto motivo di pubblico interesse, viene revocata, ai sensi dell'art.21 *quinquies* della L.n.241/90 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione, per tutti i lotti di gara, inclusi i lotti n.1, 2, 4 e 9, nei confronti delle ditte PFE, A.T.I. Ferco ed Euro & Promos;

**Art.4) disporre**, per l'effetto ed ai sensi dell'art.3 della *lex specialis* di gara, l'aggiudicazione **dei lotti nn.3 (A.S.P. Catania), 5 (A.S.P. Siracusa) e 8 (A.O.U.P. V.E. Catania)** in favore della ditta **Dussmann ([dussmann@gigapec.it](mailto:dussmann@gigapec.it))**;

**Art.5) dare atto** che:

- nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.1 e ss. del Patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, co.17, della L.n.190/2012 e ss.mm.ii., la Convenzione sottoscritta tra l'Ufficio Speciale – C.U.C. e la ditta PFE relativamente al lotto n.1, non gravato da contenziosi, è, ai sensi dell'art.1456 c.c., risolta, giusta comunicazione con nota prot. n. 1852 del 26.4.2021;
- per il conseguente effetto caducatorio, è da intendersi risolto anche il relativo contratto attuativo stipulato dall'ASP di Palermo;

**Art. 6) disporre**, per l'effetto ed ai sensi dell'art.3 della *lex specialis* di gara, l'aggiudicazione del lotto n.1 **(A.S.P. Palermo)** in favore della ditta Dussmann;

**Art.7) disporre**, per effetto dell'esclusione dalla graduatoria relativa a tutti i lotti di gara, delle ditte PFE, Ferco ed Euro & Promos, l'aggiudicazione dei lotti n.7, 9, 2, 6, 10, in favore delle ditte che seguono in graduatoria;

**Art.8) prendere atto** delle determinazioni di cui all'ordinanza cautelare del C.d.S. n.2163 del 23.4.2021, con la quale viene sospesa l'efficacia dell'interdittiva ANAC nei confronti della società Rekeep (prima Manutencoop), fermo restando che, ove intervenisse la pronuncia del C.d.S. nell'ambito del procedimento n.R. 3139/2021, in riforma alla disposta sospensione dell'efficacia dell'interdittiva ANAC, si procederà, in autotutela, ai sensi della L.n.241/90 e ss.mm.ii., in favore della ditta che segue in graduatoria;

**Art.9) dare atto** che, considerati il breve lasso di tempo (l'udienza al C.d.S. risulta fissata al 25.11.2021) e le determinazioni di cui alla sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n. 1297 del 20.4.2021, secondo la quale la ricorrente Rekeep *'non sarebbe ammessa alla stipulazione del contratto o alla eventuale riedizione della gara, proprio in ragione degli effetti preventivi diretti dell'interdittiva ANAC'*, gli Enti del SSR interessati (lotti nn.7,9,2,6) potranno affidare i servizi in urgenza nelle more della definizione del relativo contenzioso innanzi al Consiglio di Stato relativamente alla sospensione dell'efficacia dell'interdittiva, con riserva di stipulare successivamente i relativi contratti;

**Art.10) dare atto che è disposta**, per l'effetto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art.3 della *lex specialis* di gara, l'aggiudicazione dei lotti n.7, 9, 2, 6, 10, in favore delle ditte che seguono in graduatoria;

- **lotti n.7 (Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo), 9 (A.R.N.A.S. Civico Palermo), 2 (A.S.P. Caltanissetta) e 6 (A.S.P. Trapani)** in favore della società **Rekeep (prima Manutencoop)** con pec: [ufficiogare@pec.rekeep.com](mailto:ufficiogare@pec.rekeep.com);
- **lotto n.10 (A.R.N.A.S. Garibaldi Catania) e lotto n.4 (A.O. Papardo di Messina)** al costituendo **R.T.I. Markas s.r.l. - Pulitori ed Affini s.p.a.** ([bandi@cert.markas.it](mailto:bandi@cert.markas.it), [gare.pulitori@legalmail.it](mailto:gare.pulitori@legalmail.it));

**Art.11) dare atto** che tutti gli Enti del SSR recepiranno, in urgenza, le determinazioni di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art.32, co.8, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. in ragione delle evidenze, rappresentate dal g.a., circa il ripristino della legalità ed al fine di scongiurare la permanenza di contratti in regime di proroga in favore delle ditte oggi interessate dalle fattispecie criminose;

**Art.12) dare atto** che con separato provvedimento sarà dato atto del buon esito dei controlli in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi del co.7 dell'art.32 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., atteso che il mancato funzionamento del sito ANAC (Avcpass/Simog) ne ha reso impossibile la relativa definizione;

- Art.13) dare atto** che è stata richiesta l'informativa antimafia, ai sensi dell'art.3. co.2, del D.L. n.76/2020, convertito in L. n.120/2020, di tal ch  i contratti attuativi saranno stipulati *'sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni'*;
- Art.14) dare atto** che, a cura dell'Ufficio Speciale – C.U.C., l'avviso di rettifica dell'aggiudicazione della gara *de qua* verr  pubblicato, ai sensi dell'art.98, co.4, del D.Lgs.n.50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunit  Europea ed ai sensi dell'art.72 del D.Lgs.n.50/2016 e del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto *'definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs.n.50/2016'* sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del MIT, nell'area dedicata della presente procedura nella piattaforma telematica e nel sito istituzionale dell'Ufficio Speciale – C.U.C. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggior diffusione locale;
- Art.15) dare atto** che le spese sostenute per le pubblicazioni nei quotidiani (rettifica dell'aggiudicazione) saranno rimborsate dalle ditte risultate aggiudicatarie, nel rispetto delle previsioni di cui alla *lex specialis* di gara;
- Art.16) notificare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo agli Enti del SSR destinatari dei servizi oggetto della procedura *de qua* ed all'Assessorato regionale della Salute, Dipartimento di Pianificazione Strategica;
- Art.17) notificare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al Responsabile regionale dell'Anticorruzione ed all'ANAC per il seguito di competenza.

Il presente Decreto verr  trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del D.lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, nonch  ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e pubblicato nella sezione *'esito di gara'* della procedura *de qua*, in piattaforma telematica.

Palermo, li 10 maggio 2021

*f.to* Il funzionario direttivo  
Marina Sciarrino

**Il Dirigente Responsabile**

**Lo Presti**